



USO E SCELTA DEI DPI: QUALI CRITERI ADOTTARE PER LAVORARE REALMENTE IN SICUREZZA?

● di **Luigi Cortis**,

Primo ricercatore - referente del Laboratorio Tecnologico per le Strutture, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza - ISPESL



Osservatorio
a cura dell'Ufficio
Relazioni con il Pubblico

La legge 3 agosto 2007, n. 123, e il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cosiddetto Testo unico sicurezza, costituiscono le due recenti normative riguardanti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro. La prima ha disposto alcune misure in materia e ha delegato il Governo al riassetto e alla riforma della relativa normativa, mentre la seconda ne costituisce l'attuazione, mediante il riordino e il coordinamento in un unico testo. Prendendo in esame il Capo II, Titolo III, D.Lgs. n. 81/2008, «*Uso dei dispositivi di protezione individuale*», è immediatamente evidente che non esistono, nel nuovo provvedimento, novità rispetto alla precedente disciplina, tranne che per alcune indicazioni sulla valutazione dei DPI contenute nell'Allegato VIII.

Al Capo II, Titolo III, D.Lgs. n. 81/2008, sono riportati i disposti riguardanti l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI); da un esame di questa parte di articolato è immediatamente evidente che non ci sono novità rispetto a quanto contenuto nel Titolo III, D.Lgs. n. 626/1994, inerente alla stessa materia. È opportuno sottolineare, invece, che il punto 4, Allegato VI-II, elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'art. 77 (obblighi del datore di lavoro), commi 1 e 4, ha riportato

una tabella concernente le indicazioni per la valutazione dei DPI. Sebbene non esauriente, offre comunque indicazioni utili alla scelta dei dispositivi di protezione individuale riguardanti:

- gli elmetti di protezione per l'industria;
- gli occhiali protettivi e gli schermi per la protezione del viso;
- gli otoprotettori;
- i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- i guanti di protezione;
- le calzature per uso professionale;

- gli indumenti di protezione;
- i giubbotti di salvataggio per l'industria;
- i dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto.

Questa tabella, che trae origine da indicazioni della Commissione europea¹⁾, è stata inserita nel Testo unico sia per agevolare la scelta e l'uso dei DPI, sia nel rispetto dei principi e dei criteri della legge n. 123/2007 che ha richiesto di attenersi alle indicazioni comunitarie. La tabella, riportata in stralcio nella *tabella 1* per la parte riguardan-

1) Si veda, nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 30 dicembre 1989, n. C 328/3, «Comunicazione della Commissione per l'implementazione della Direttiva 89/656/CEE del Consiglio del 30 novembre 1989, riguardante la valutazione degli aspetti della sicurezza dei Dispositivi di protezione individuale con riguardo alla scelta e all'uso».



Tabella 1

INVENTARIO DEI RISCHI PER L'IMPIEGO DELL'ELMETTO NELL'INDUSTRIA

RISCHI DA CUI PROTEGGERE		
Rischi	Origine e forma dei rischi	Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo
Meccanici	Cadute di oggetti, urti	- Capacità d'ammortizzare gli urti - Resistenza alla perforazione - Resistenza agli impatti
	Schiacciamento laterale	Resistenza laterale
Elettrici	Bassa tensione elettrica	Isolamento elettrico
Termici	Freddo, caldo	Mantenimento delle caratteristiche alle basse e alte temperature
	Spruzzi di metallo fuso	Resistenza agli spruzzi di metallo fuso
Ridotta visibilità	Percettibilità insufficiente	Colore luminescente/riflettente
RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO (Elmetti di protezione per l'industria)		
Rischi	Origine e forma dei rischi	Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo
Disagio, Interferenza con l'attività lavorativa	Comfort inadeguato	• Progetto ergonomico: - peso - intercapedine d'aria - adattamento alla testa - ventilazione
Infortuni e rischi per la salute	Scarsa compatibilità	Qualità dei materiali
	Carenza di igiene	Facilità di manutenzione
	Scarsa stabilità, perdita dell'elmetto	Adattamento dell'elmetto alla testa
Invecchiamento	Contatto con le fiamme	Non infiammabilità e resistenza alla fiamma
	Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dell'ambiente, pulizia, utilizzo	• Resistenza del dispositivo alle condizioni di utilizzo industriali • Conservazione del dispositivo per la durata di utilizzo
RISCHI DERIVANTI DALL'USO DEL DISPOSITIVO (Elmetti di protezione per l'industria)		
Rischi	Origine e forma dei rischi	Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo
Protezione inadeguata	Errata scelta del dispositivo	• Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entità dei rischi e condizioni di lavoro: - osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante - osservanza delle marcature del dispositivo (per esempio livello di protezione, impieghi specifici) • Scelta del dispositivo in relazione alle esigenze dell'utilizzatore



	Uso non corretto del dispositivo Dispositivo sporco, logoro o deteriorato	<ul style="list-style-type: none"> • Impiego appropriato del dispositivo con attenzione al rischio • Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante • Mantenimento del dispositivo in buono stato • Controlli regolari • Sostituzione a tempo debito • Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante
--	--	---

Nota: tabella estratta dall'Allegato VIII, «Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale».

te gli elmetti di protezione per l'industria, è strutturata in forma modulare e, per ciascuna tipologia di DPI, riporta i "rischi da cui proteggere", i "rischi derivanti dal dispositivo" e i "rischi derivanti dall'uso del dispositivo"; inoltre, ciascuno di questi soggetti è suddiviso in "tipo di rischio", "origine e forma del rischio" e "criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo".

Questa implementazione può costituire un valido indirizzo, nella scelta e/o nell'uso dei DPI e, comunque, è fonte di riflessione e di cultura sulla sicurezza.

Inoltre, quest'ultimo aspetto soddisfa uno dei criteri citati dalla legge n. 123/2007, all'art. 1, comma 2, lettera p), dove è richiesto di favorire la cultura e le azioni della prevenzione.

Lo stesso D.Lgs. n. 81/2008, agli artt. 9 e 11, ha promosso, favorendo la divulgazione, la cultura della salute e della sicurezza del lavoro anche nei percorsi formativi scolastici e universitari con una operazione coordinata dell'ISPE-SL, dell'INAIL e dell'IPSEMA.

Considerato che uno dei cardini della riduzione degli incidenti sul lavoro è la cultura della sicurezza, la quale influenza le azioni dell'uomo che a sua volta è attore degli eventi, in aggiunta alle indicazioni contenute nell'Allegato VIII al Testo unico, saranno fornite una serie

di informazioni utili alla comprensione delle problematiche relative alla prevenzione dei rischi in relazione ai DPI.

La prevenzione dei rischi in relazione ai DPI

Nei casi in cui i lavori non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate, devono essere scelte attrezzature di lavoro idonee a garantire e a mantenere condizioni di lavoro sicure, dando priorità alle misure di **protezione collettiva** rispetto alle misure di protezione individuale. Qualora queste misure da sole non bastino a evitare o a ridurre sufficientemente i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, in relazione alla quota ineliminabile di rischio residuo, subentra l'obbligo del ricorso ai dispositivi di protezione individuale. In altre parole, la sicurezza sul lavoro deve essere vista come un sistema integrato nel quale ogni elemento apporta un opportuno contributo per il raggiungimento della massima condizione di tutela.

Per quanto concerne il DPI, questo fornisce solo un limitato livello di protezione, considerando che:

- protegge solo la persona che lo indossa;
- non può garantire il 100% della sicurezza;
- pone restrizioni alla mobilità e/o alla visibilità;
- introduce disagio e, spesso, fatica dovuta al suo peso.

Le criticità per la scelta

Elementi fondamentali, per una corretta scelta dei DPI, sono la natura del rischio e quale parte del corpo potrebbe essere interessata all'incidento.

Così come disposto al comma 1, art. 77, D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, ai fini della scelta dei DPI:

«a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dall'uso dagli stessi DPI;

c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione».

Questa sequenza sembra essere chiara e di facile applicazione, ma in realtà non risulta così semplice.

Si presentano tre ordini di difficoltà:

- valutazione oggettiva della stima dei rischi;
- valutazione del corretto collegamento tra i livelli di rischio e i livelli di prestazione dei DPI;
- valutazione del corretto com-



Tabella 2

CORRISPONDENZA TRA UNA NORMA EUROPEA E LA DIRETTIVA CEE/686/89
 (ASSENZA DELLE INDICAZIONI SUI RES MANCANTI E DELLE MOTIVAZIONI SU QUELLI PARZIALI)

Annesso ZA (informativa)

Questa Norma Europea è stata preparata sotto un mandato dato al CEN dalla Commissione Europea ed dall'Associazione Europea per il Libero Commercio (EFTA) e supporta i Requisiti Essenziali della Direttiva CEE/686/89.

Tabella ZA - Corrispondenza tra questa Norma Europea e la Direttiva CEE/686/89

Paragrafo(i)/sottoparagrafo(i) di questa EN	Requisiti Essenziali (RES) della Direttiva CEE/686/89
4.1	1.2.1 Assenza di rischi e altri fattori di disturbo "autogeni"
4.2	1.3.1 Adeguamento dei DPI alla morfologia dell'utilizzatore
5.2	1.4 Informazioni fornite dal fabbricante
6.1, 6.2, 6.3	1.3.2 Leggerezza e solidità di costruzione
6.4, 6.5	3.6.1 Materiali costitutivi e altri componenti (protezione contro il calore e/il fuoco)
6.6	3.6.2 DPI completi, pronti per l'uso (protezione contro il calore e/o il fuoco)
6.7	1.2.1 Assenza di rischi e altri fattori di disturbo "autogeni"
7	2.12 Pittogrammi/Ideogrammi identificativi riguardanti la salute e la sicurezza
8	1.4 Informazioni fornite dal fabbricante

Avviso: altri requisiti e altre direttive possono essere applicabili al prodotto(i) rientranti in questa norma.

promesso fra l'esposizione a più di un rischio, i livelli di protezione e i tipi di DPI.

Valutazione oggettiva della stima dei rischi

Il rischio è definito come il prodotto di due fattori, la probabilità di accadimento di un evento pericoloso e la severità della lesione prodotta; pur non volendo giungere a una stima propriamente quantitativa, a volte può essere difficile valutare anche il rischio in termini approssimati, poiché esiste una oggettiva difficoltà nel reperire dati affidabili e completi sugli incidenti avvenuti. Inoltre, alcuni tipi di rischio sono difficili da quantificare attraverso misure, in quanto non vi

sono disponibili strumenti adatti o non esistono indici di severità. Esempi di questo sono le cadute dall'alto, il taglio, la lacerazione ecc. Pertanto, sarà facile effettuare errori nella scelta di un corretto DPI. Altre volte è possibile quantificare i rischi mediante misure (contaminazione acustica, biologica, radioattiva ecc.), utilizzando adatti protocolli, e determinarne il livello, ma si deve ricorrere a sistemi complessi e a personale qualificato che spesso manca alle piccole e medie imprese.

Livelli di rischio e opportuni DPI

Sarebbe buona prassi, per una corretta scelta del DPI, consultare anche la relativa norma di prodotto

nella quale sono riportati i requisiti, le prove per assicurarsi che questi siano soddisfatti e i criteri di accettazione dei risultati delle prove. Fermo restando il fatto di disporre della norma (sono circa trecento in relazione alla direttiva 89/656/CEE, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 475/1992), spesso questa presenta troppi livelli di prestazione per ciascun requisito richiesto al DPI. Questo aspetto, invece di aiutare a ridurre efficacemente i rischi, genera incertezza e confusione nella scelta del dispositivo da reperire sul mercato, poiché crescono a dismisura le combinazioni dei livelli di prestazione e, quindi, i possibili DPI. Prendendo in considerazione la norma UNI EN 388 (guanti



Tabella 3

CORRISPONDENZA TRA UNA NORMA EUROPEA E LA DIRETTIVA CEE/686/89
(PRESENZA DI INDICAZIONI SUI RES MANCANTI E DI MOTIVAZIONI SU QUELLI PARZIALI)

Annesso ZA (informativa)

Questa Norma Europea è stata preparata sotto un mandato dato al CEN dalla Commissione Europea ed dall'Associazione Europea per il Libero Commercio (EFTA), per fornire uno strumento per la conformità con i corrispondenti Requisiti Essenziali della Direttiva CEE/686/89, eccetto i Requisiti Essenziali: 1.1.1., 1.1.2.1, 1.2.1.1, 1.2.12, 1.2.13 e 2.3.

Tabella ZA - Corrispondenza tra questa Norma Europea e la Direttiva CEE/686/89

Paragrafo(i)/ sottoparagrafo(i) di questa EN	Requisiti Essenziali (RES) della Direttiva CEE/686/89	Commenti mirati/note
4.1	1.2.1 Assenza di rischi e altri fattori di disturbo "autogeni"	
4.2	1.3.1 Adeguamento dei DPI alla morfologia dell'utilizzatore	Parzialmente. Non è fornito nessun requisito indicante che il cappuccio deve rimanere in loco per tutto il periodo di uso.
5.2	1.4 Informazioni fornite dal fabbricante	Parzialmente. Nessun requisito connesso agli agenti pulenti.
6.1, 6.2, 6.3	1.3.2 Leggerezza e solidità di costruzione	
6.4, 6.5	3.6.1 Materiali costitutivi e altri componenti (protezione contro il calore e/o il fuoco)	Parzialmente. Nessun requisito e nessun metodo di prova per il visore.
6.6	3.6.2 DPI completi, pronti per l'uso (protezione contro il calore e/o il fuoco)	Parzialmente. Nessun requisito e nessun metodo di prova per il visore.
6.7	1.2.1 Assenza di rischi e altri fattori di disturbo "autogeni"	
7	2.12 Pittogrammi/ideogrammi identificativi riguardanti la salute e la sicurezza	
8	1.4 Informazioni fornite dal fabbricante	Parzialmente. Nessuna informazione sull'uso e sulle parti di ricambio. Nessuna informazione sul visore.

Avviso: altri requisiti e altre direttive possono essere applicabili al prodotto(i) rientranti in questa norma.

contro i rischi meccanici), i requisiti di base sono quattro (abrasione, taglio, strappo e perforazione) e ognuno di questi contempla 4 livelli di prestazione, a eccezione dello strappo che ne ha cinque; si ricava che il numero di possibili differenti DPI risultano 320. Inoltre, nelle nor-

me non sono riportate le informazioni che illustrano i livelli di rischio o il tipo di applicazione corrispondente al livello di prestazione; questo trova spiegazione nel fatto che la norma è una norma di prodotto e, quindi, riporta solo i requisiti del prodotto e non le informazioni ri-

guardanti il suo utilizzo. È necessario aggiungere che le prove effettuate in laboratorio non replicano le condizioni reali che si incontrano sul posto di lavoro, quindi, esiste una reale difficoltà a mettere in relazione il livello di rischio effettivo e il livello di prestazione.



Esposizione a più rischi, livelli di protezione e tipi di DPI

Durante un'attività possono essere presenti più di un rischio (abrasione, taglio, shock elettrico, impatto da oggetti ecc.), non necessariamente allo stesso tempo e allo stesso livello; questo comporta, inevitabilmente, nella ricerca tra la compatibilità e l'efficacia, un compromesso tra i livelli di protezione e i tipi di DPI e, comunque, alla fine, si è costretti a mantenere la protezione per tutta la durata del lavoro. Questa situazione crea problemi nell'ergonomia, nella mobilità e nella destrezza dell'operatore tali da produrre rischi aggraviati.

La norma tecnica di prodotto armonizzata

Per la realizzazione di un DPI è necessaria l'applicazione di una norma tecnica^[2], mentre la sua consultazione può risultare di aiuto nella selezione del dispositivo. È necessario, quindi, essere in possesso di alcune informazioni sulle modalità di lettura delle norme tecniche europee armonizzate.

Una norma è armonizzata a una direttiva quando contiene **tutti i requisiti essenziali di sicurezza (RES) applicabili** al prodotto (il DPI) e ne accerta la rispondenza mediante calcoli e/o prove, indicandone i criteri di accettazione.

Una norma tecnica europea è armonizzata quando:

- è preparata dall'Organizzazione europea di normazione (CEN, CENELEC) in accordo a linee guida generali accordate tra la

Commissione e l'Organizzazione, a seguito di un mandato della Commissione, dopo la consultazione con gli Stati membri;

- i riferimenti della norma tecnica sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale della Comunità europea*, allo scopo di fornire la presunzione di conformità alla direttiva.

L'applicazione di una norma tecnica europea armonizzata è volontaria, ma il fabbricante ha l'obbligo di immettere sul mercato un prodotto che risponda a tutti i requisiti essenziali applicabili contenuti nell'Annesso II alla direttiva 89/656/CEE e la norma tecnica armonizzata aiuta il fabbricante a soddisfarli. Nel contempo, l'organismo notificato, prima di emettere l'attestato di certificazione CE, deve verificare che il fabbricante abbia considerato tutti i requisiti essenziali applicabili.

Pertanto, per essere immesso sul mercato, il prodotto DPI deve soddisfare tutti i requisiti essenziali applicabili, cosicché il fabbricante, se ha deciso di utilizzare la norma tecnica armonizzata, deve controllare la conformità a tutti i RES o, almeno, quali di questi sono verificati.

Per agevolare questa ricerca, il normatore ha introdotto nella norma tecnica armonizzata un annesso informativo, l'"Annesso ZA", riportante una tabella nella quale, in una colonna, sono elencati i requisiti essenziali applicabili e, in corrispondenza, in un'altra colonna, sono indicati i paragrafi della norma tecnica armonizzata che li

soddisfano (si veda la *tabella 2*). L'attuale configurazione dell'annesso ZA, conforme alla *tabella 2*, però, non permette di verificare se tutti i RES sono stati presi in considerazione e se sono completamente o parzialmente verificati. Pertanto il BT (*Bureau Technique*)^[3] del CEN, con una sua risoluzione, ha proposto di specificare, nell'annesso ZA, quali RES non sono stati considerati e di introdurre nella tabella una nuova colonna riportante le informazioni sul soddisfacimento parziale dei RES.

Prendendo in considerazione la *tabella 2* e la *tabella 3*, è evidente che la *tabella 2* non è completamente esauriente, in quanto non mostra le informazioni sul soddisfacimento dei RES, mentre la *tabella 3* indica esattamente quali RES non sono stati considerati e, fra quelli valutati, quali sono completamente soddisfatti e quali non lo sono, fornendo le relative motivazioni.

Quando nella norma non vengono considerati tutti i RES applicabili, il fabbricante ha l'onere di dimostrare che il suo prodotto soddisfa quello che gli è richiesto dalla direttiva, aiutandosi, in aggiunta, con l'utilizzo di altre norme o specifiche tecniche.

È indubbio che una norma tecnica così strutturata nella completezza delle informazioni, è un utile strumento per la realizzazione, la corretta scelta e l'appropriato uso dei DPI.

Necessità di aiuto nella scelta dei DPI

Si rileva, quindi, la necessità di di-

2) Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera u), D.Lgs n. 81/2008, la «norma tecnica» è la «specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normazione, la cui osservanza non sia obbligatoria».

3) Il Bureau Technique (BT) del Comitato europeo di normazione (CEN) ha il compito di definire, dal punto di vista tecnico, la politica, i processi e gli strumenti che supportano l'attività tecnico-normativa a livello europeo e di governare i processi e gli strumenti di normazione a supporto delle attività degli organi tecnici.



sporre di strumenti che permettano di effettuare una idonea scelta dei DPI per i rischi particolari o per i tipi di attività. Questi mezzi possono essere individuati nelle buone prassi^[4] e nelle linee guida^[5]. Per la soluzione di questo problema è utile il Testo unico che, all'art. 9, ha disposto che gli enti pubblici, aventi compiti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro (ISPESL, INAIL, IPSEMA), svolgano in maniera coordinata l'elaborazione, la raccolta e la diffusione delle buone prassi e la predisposizione delle linee guida.

Si sottolinea che le buone prassi e le linee guida sono strumenti di grande importanza, sia per il datore di lavoro, considerando le difficoltà nella scelta dei DPI, sia come riferimento per tutti gli altri soggetti coinvolti nel garantire la salu-

te e la sicurezza sui luoghi di lavoro, come i lavoratori, i fabbricanti, gli organismi notificati, gli organi di vigilanza e le autorità per la sorveglianza del mercato.

Conclusioni

La salute e la sicurezza sul lavoro devono essere considerate inserite in un sistema integrato, dove ciascun soggetto apporta un proprio valore aggiunto a quello che rappresenta la propria specificità:

- il legislatore deve preparare una legislazione chiara, di facile consultazione e che considera tutti i fattori concorrenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, non trascurando il fattore umano, elemento determinante degli eventi;
- il normatore deve redigere una norma tecnica completa ed

esaustiva nella verifica dei RES;

- il fabbricante del prodotto deve adoperarsi a immettere sul mercato un prodotto efficace nella prevenzione dei rischi, applicando tutte le norme che sono al passo con lo stato dell'arte;
- l'organismo notificato deve accertare, prima di emettere il certificato di conformità CE, che il fabbricante abbia considerato tutti i requisiti essenziali di sicurezza applicabili;
- il datore di lavoro deve effettuare una corretta analisi del rischio e verificare, con tutti gli strumenti possibili, che la scelta del prodotto sia quella corretta;
- il lavoratore deve utilizzare correttamente i dispositivi di protezione fornitigli. ●

4) *Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera v), D.Lgs. n. 81/2008, le «buone prassi» sono le «soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'ISPESL, dall'INAIL e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria dell'ISPESL, che provvede a assicurare la più ampia diffusione».*

5) *Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera z), D.Lgs. n. 81/2008, le «linee guida» sono gli «atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti da Ministeri, dalle Regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».*

Il Sole **24 ORE SMS**

Sul telefonino le novità di Ambiente&Sicurezza

Servizio SMS a pagamento per clienti Tim, Vodafone e Wind: max 30,98 cent. per SMS ricevuto. Per attivare invia un SMS con scritto ON AMBIENTE al 48224. Per disattivare invia un SMS con scritto OFF AMBIENTE al 48224. Info operatori e costi su www.ilsole24ore.com

